



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE
Settore SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Generale N. 335 / D2 / 85
del 27/09/2022

OGGETTO : COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
PER L'ANNO 2022.

IL CAPO SETTORE

Il giorno **ventisette** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventidue**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022.

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 24.02.2022, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del D.U.P. 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 15.03.2022, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 12.08.2022, esecutiva, relativa al Piano degli Obiettivi e delle performance 2022-2024;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T. U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021;
- il C.C.N.L. siglato in data 21.05.2018;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 27 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Personale non dirigente, Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022. Indirizzi per la costituzione. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa", con la quale Giunta comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili e che si intende qui integralmente richiamata;

Premesso che il Comune di Castellamonte ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione del relativo Fondo risulta di competenza del Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 in ottemperanza all'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11.12.2019 e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite dell'anno 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2022 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 del D. L. n. 34/2019 può essere applicato sia al Fondo Risorse Decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

Considerato che il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*;

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D. L. n. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Dato atto che in autotutela questo Ente, affidando con determinazione n. 439/6/134 del 23.12.2012, alla ditta DASEIN S.r.l. la formazione sulla contrattazione decentrata integrativa, ha già effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle Risorse Decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **114.818,90**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera c), del C.C.N.L. 21.05.2018 che prevede che “le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente”, è prevista una integrazione pari a € **5.123,95**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 C.C.N.L. 21.05.2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per € **2.302,15**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 21.05.2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **3.744,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 21.05.2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2022, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota protocollo n. 12454 del 15.01.2021, pari a 38,34 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 39,67 pertanto, in attuazione dell'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019, il Fondo e il limite di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2, del C.C.N.L. 21.05.2018, e adeguate alle disposizioni del D. L. n. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 125.989,00, di cui € 119.942,85 soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato dalla Giunta comunale l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3, del C.C.N.L. 21.05.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4, del C.C.N.L. 21.05.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € **8.415,00**;

L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi.

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d), del C.C.N.L. 21.05.2018, le somme una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € **539,15**;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3, del C.C.N.L. 21.05.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.05.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € **2.234,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.05.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091, della legge n. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento e della normativa vigenti in materia per € **5.369,54**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate dell'anno precedente, pari ad € **3.613,76**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.05.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per € **19.900,00**;

Considerato che l'importo totale del Fondo delle risorse variabili per l'anno 2022 risulta pari ad € 40.071,45, di cui € 8.954,15 soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 nota legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei Fondi per

gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto NON deve essere applicata la riduzione del Fondo dell'anno 2022;

Richiamato l'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 che aveva imposto dei nuovi limiti sui Fondi delle Risorse Decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto NON deve essere applicata la riduzione del Fondo dell'anno corrente;

Dato atto che l'importo del Fondo complessivo dell'anno 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, risulta pari a € 166.060,45, di cui € 128.897,00 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.05.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, economie del Fondo dell'anno 2015 e economie del Fondo straordinario anno 2015), pari a € 128.897,81;

Dato atto che l'importo del Fondo 2016 non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D. L. n. 34/2019 e di quanto definito dal D. M. attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 è confermato pari ad € 128.897,81;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2022, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.05.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, economie del Fondo dell'anno precedente e economie del Fondo straordinario dell'anno precedente), risulta pari a € 128.897,00;

Considerato che il limite di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse, ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, dal M.E.F. e dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Preso atto che il Fondo dell'anno 2022 (per le voci soggette al blocco del D. Lgs. n. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del Fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2022 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore dell'anno 2016 è pari ad € 128.897,00;
- Il totale del Fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2022 tolte le decurtazioni per il superamento del valore dell'anno 2016 è pari ad € 166.060,45;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2022 risulta inferiore al 2016 come illustrato nella tabella sottostante:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2022
Fondo complessivo Risorse Decentrate soggette al limite	128.897,81	128.897,00
Indennità di Posizione e risultato P.O.	58.941,21	58.941,21
Fondo Straordinario	12.495,71	12.495,71
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - art. 33 comma 2, D. L. n. 34/2019- aumento virtuale limite 2016		0,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 Comma 2, D. LGS. N. 75/2017	200.334,73	200.333,92
Quota integrazione P. O. finanziata dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento art. 11-bis comma 2, D.L. n. 135/2018)		0,00
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2022
Fondo stabile soggetto al limite	111.121,84	119.942,85
Fondo variabile soggetto al limite	17.775,97	8.954,15
Risorse Fondo prima delle decurtazioni	128.897,81	128.897,00
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO DEL LIMITE	128.897,81	128.897,00
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		128.897,00
Risorse stabili NON sottoposte al limite		6.046,15
Risorse variabili NON sottoposte al limite		31.117,30
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		166.060,45

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione la quota annua di € 76.657,30 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e impegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del Fondo dell'anno 2022;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato:

1. **Di costituire** il Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2022, approvando l'allegato schema di costituzione.
1. **Di aver applicato** l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al Fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016.
2. **Di non aver applicato** l'art. 33 comma 2, del D. L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come definito dal D. M. attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2022 rispetto ai presenti al 31.12.2018, in quanto il numero dei dipendenti dell'anno 2022 è inferiore rispetto a quello del 31/12/2018.
3. **Di costituire** il Fondo complessivo, tenuto conto di eventuali decurtazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, per un importo pari ad € **166.060,45**.
4. **Di dare atto** che la somma è impegnata nel Bilancio dell'anno 2022 alla Voce 780, Capitolo 889, Articolo 99 “Compensi incentivanti la produttività”, alla Voce 120, Capitolo 19, Articolo 99 “Oneri previdenziali ed assistenziali su F.E.S.”, alla Voce 180, Capitolo 19, Articolo 10 “Irap su F.E.S.” e alle altre Voci e Capitoli di Bilancio relativi alle varie poste finanziate dal Fondo delle Risorse Decentrate.
5. **Di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul Fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, vengono erogati in forma automatica per un importo annuo pari ad € **76.657,30**.
6. **Di confermare** per l'anno 2022 il Fondo per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 1.4.1999, per un importo pari ad € **12.495,71**.
7. **Di dare atto** che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 alle Posizioni Organizzative verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi e il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.
8. **Di trasmettere** la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
9. **Di trasmettere** la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alla RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente
Dott. Mirco BIELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso:

- Al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034;
 - Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.
-